

La versione originale in lingua [fr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

francese

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Swipe to change

Come eseguire una decisione giudiziaria

Francia

1 Che cosa significa "esecuzione" in materia civile e commerciale?

Per "esecuzione" (sottinteso l'esecuzione forzata, in quanto l'esecuzione volontaria da parte del debitore dei suoi obblighi non rientra in nessuna procedura) s'intendono tutte le procedure che consentono la realizzazione degli obblighi "esecutivi" contro la volontà del debitore. Il diritto francese prevede tre categorie di obblighi civili: pagare, fare o non fare, dare o restituire.

Il diritto dell'esecuzione riguarda esclusivamente i beni del debitore: non esiste esecuzione sulla persona. Tuttavia, il rifiuto di adempiere a certi obblighi (obbligazioni alimentari) costituisce una violazione penale che espone il debitore ad azioni legali e a una condanna alla pena detentiva, come nel caso dell'organizzazione fraudolenta dell'insolvenza da parte di un debitore.

Il diritto relativo ai provvedimenti esecutivi è organizzato in base ai tre aspetti sopra citati: pagare, fare, dare.

Per **gli obblighi di pagamento**, l'esecuzione avviene tramite pignoramento. In caso di denaro, la somma pignorata viene assegnata al creditore (ad esempio, pignoramento su conto corrente), mentre nel caso di un bene appartenente al debitore, il pignoramento conduce alla vendita forzata del bene e il ricavato della vendita viene attribuito al creditore nei limiti del suo credito.

Gli obblighi del dare o del restituire variano a seconda del tipo di bene. Se si tratta di un bene mobile, esso viene pignorato per essere restituito al legittimo proprietario, mentre nel caso di un bene immobile, l'occupante viene espulso e il proprietario riacquista il godimento del bene.

Per quanto riguarda **gli obblighi del fare o del non fare**, l'esecuzione si manifesta sotto forma di penale, ovvero di somma di denaro che il debitore dovrà pagare, oltre ad adempiere al proprio obbligo. Tale somma, stabilita dal giudice, viene calcolata proporzionalmente al periodo di mancata esecuzione (per gli obblighi del fare) o in base al numero delle infrazioni all'obbligo di non fare. Nella misura in cui gli obblighi del pagare, del dare o del restituire sono da interpretarsi anche come obblighi del fare, l'applicazione della penale può essere ordinata anche in presenza di altri provvedimenti di esecuzione forzata.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Gli **huissiers de justice** (ufficiali giudiziari) sono di norma autonomi nel procedere all'esecuzione forzata. Esistono tuttavia due procedure esecutive che necessitano sempre della preventiva autorizzazione giudiziaria:

il pignoramento delle remunerazioni autorizzato dal *tribunal d'instance* del domicilio del debitore o del terzo pignorato, se il debitore risiede all'estero o non ha domicilio noto;

il pignoramento immobiliare eseguito dinanzi al giudice dell'esecuzione del luogo in cui si trova l'immobile.

3 Quali sono le condizioni per l'emissione di un titolo esecutivo o per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Possono essere oggetto di provvedimenti di esecuzione forzata tutti i titoli esecutivi, ovvero suscettibili di esecuzione forzata; questi titoli sono definiti all'articolo L. 111-3 del codice francese delle procedure civili di esecuzione:

le decisioni degli organi di giurisdizione ordinaria e quelli di giurisdizione amministrativa dotati di forza esecutiva, nonché gli accordi ai quali detti organi hanno attribuito forza esecutiva;

le decisioni e gli atti stranieri e le sentenze arbitrali dichiarate esecutive da una decisione non suscettibile di sospensione;

gli estratti dei verbali di conciliazione firmati dal giudice e dalle parti;

gli atti notarili muniti della formula esecutiva;

il titolo rilasciato dall'ufficiale giudiziario in caso di mancato pagamento di un assegno;

i titoli rilasciati dalle persone giuridiche di diritto pubblico qualificate come tali dalla legge o le decisioni alle quali la legge attribuisce gli effetti di una sentenza.

Le decisioni giudiziarie non suscettibili di sospensione sono esecutive senza la necessità di un'altra decisione. A queste decisioni, come agli atti notarili, viene apposta (a seconda dei casi, dal cancelliere del tribunale o dal notaio) la **formula esecutiva** che ne attesta l'esecutività. Non esistono altre procedure intermedie che permettano di procedere all'esecuzione.

In assenza di una decisione giudiziaria, ogni creditore può ottenere l'autorizzazione a intervenire con **sequestri conservativi o garanzie giudiziarie**. Le misure adottate in tali circostanze decadono rapidamente se non vengono notificate alla controparte (entro otto giorni) e se il creditore non ha promosso un'azione di merito per ottenere una decisione giudiziaria che riconosca il suo credito.

Le misure di esecuzione forzata sui beni mobili e sulle somme di denaro, così come il rilascio di un immobile, devono essere attuate da un ufficiale giudiziario, che è un pubblico ufficiale incaricato dell'esecuzione, nominato dal ministro della giustizia. L'ufficiale giudiziario esercita le sue competenze in condizioni di diritto privato, ma gode per l'esecuzione di poteri pubblici nell'ambito di una regolamentazione precisa e di una deontologia rigorosamente controllata.

Il pignoramento degli immobili avviene con una procedura speciale dinanzi al giudice dell'esecuzione del *tribunal de grande instance* (tribunale di primo grado) nell'ambito della quale il creditore deve essere rappresentato da un avvocato.

Le spese dei provvedimenti esecutivi sono di norma a carico del debitore, che dovrà saldarle oltre a pagare il suo debito.

Queste spese esecutive sono basate su un tariffario che fissa il compenso degli ufficiali giudiziari per ciascun atto esecutivo. Il compenso degli ufficiali giudiziari è stabilito dal decreto n. 96-1080 del 12 dicembre 1996; esso comprende una somma forfettaria espressa, cumulativamente o alternativamente a seconda dei casi, in diritti fissi o in diritti proporzionali, eventualmente accompagnati da un diritto per l'avvio del procedimento.

I diritti fissi sono a carico del debitore mentre i diritti proporzionali, calcolati in base a una scala decrescente applicata agli importi recuperati, sono in parte a carico del creditore e in parte a carico del debitore.

Ad esempio, per un credito recuperato di 10 000 EUR, la tariffa di alcuni provvedimenti esecutivi sarebbe:

pignoramento su conto corrente - diritti fissi Iva inclusa: 187,53 EUR

pignoramento di beni mobili - diritti fissi Iva inclusa: 66,98 EUR

pignoramento di un veicolo tramite dichiarazione alla prefettura - diritti fissi Iva inclusa: 133,95 EUR

precetto prodromico al pignoramento immobiliare - diritti fissi Iva inclusa: 80,37 EUR

A questi diritti fissi si aggiungono i diritti proporzionali, che ammontano per l'intero credito a 723,44 EUR Iva inclusa, di cui 121,35 EUR a carico del debitore e 602,09 EUR a carico del creditore.

3.2 Le principali condizioni

Non occorre un'autorizzazione giudiziaria per procedere all'esecuzione in base a titoli esecutivi.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di misure cautelari a beneficio di un creditore che non abbia ancora un titolo esecutivo, i criteri sono i seguenti: il credito appare fondato nel merito e c'è il rischio di non recuperarlo. Il giudice competente ad autorizzare il sequestro conservativo è il giudice dell'esecuzione (un giudice del tribunale di primo grado) o il presidente del *tribunal de commerce* (tribunale di commercio) nel limite delle competenze di quest'ultimo.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell'esecuzione?

L'intero patrimonio del debitore costituisce la garanzia del creditore: in questo modo tutti i beni appartenenti al debitore possono in linea di principio essere pignorati. Esistono norme specifiche a seconda della natura dei beni in questione: crediti (canoni d'affitto, stipendi, somme depositate su un conto bancario), beni mobili di ogni tipo, beni immobili e diritti reali, valori mobiliari e partecipazioni in società, veicoli (terrestri, navi, barche o aerei), diritti d'autore, somme di denaro depositate in cassette di sicurezza.

La legge può tuttavia prevedere che alcuni beni siano impignorabili. Ciò vale in particolare per:

somme destinate ad alimenti (in particolare una parte degli stipendi fissata secondo una scala decrescente in funzione dell'importo dei redditi e degli oneri familiari, rivalutato ogni anno);

beni mobili necessari alla vita e al lavoro del debitore che non possono essere pignorati se non per il pagamento del loro prezzo o se di valore elevato;

beni necessari alle persone malate o disabili.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

I provvedimenti esecutivi sui beni e sui crediti sono attuati in due fasi. In un primo momento l'agente incaricato dell'esecuzione procede al pignoramento dei beni o delle somme di denaro. Questo pignoramento rende i beni indisponibili, ma ne lascia il godimento al debitore che ne diventa il custode. Se il debitore sottrae tali beni, si rende colpevole di reato. Per quanto riguarda le somme di denaro, esse restano bloccate sul conto ma sono immediatamente, benché virtualmente, assegnate al creditore pignorante.

Il pignoramento è notificato al debitore. Se il debitore non adisce il giudice dell'esecuzione per contestare il pignoramento, l'agente incaricato dell'esecuzione può passare alla seconda fase, ovvero far vendere i beni all'asta o chiedere al terzo pignorato (solitamente il banchiere) di consegnargli le somme pignorate. Il banchiere, chiamato "terzo pignorato", ha l'obbligo al momento del pignoramento di comunicare all'ufficiale giudiziario tutte le somme che detiene per il debitore. Se non ottempera a tale obbligo o se consegna al debitore le somme pignorate presso di lui, la sanzione giudiziaria sarà, su richiesta del creditore, la sua condanna al pagamento del debito al posto del debitore.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I titoli esecutivi si prescrivono dopo 10 anni; per questo motivo, i provvedimenti esecutivi devono essere promossi entro detto termine (L. 111-4 del codice francese delle procedure civili di esecuzione).

Le autorizzazioni del giudice dell'esecuzione a procedere a sequestri conservativi perdono efficacia, se la misura cautelare non viene presa entro tre mesi dall'ordinanza.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

La questione attiene solo alle autorizzazioni di sequestri conservativi. Per i titoli esecutivi, l'esercizio delle vie di ricorso è infatti legato alla contestazione giudiziaria del credito stesso.

Una volta presa la misura cautelare e notificata al debitore, quest'ultimo può adire il giudice dell'esecuzione che ha autorizzato la misura per contestare le condizioni che hanno portato a tale autorizzazione. Il giudice può essere adito finché il sequestro conservativo non è stato convertito in pignoramento in seguito a conferma giudiziaria del credito.

Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Per quanto riguarda le tempistiche, un titolo esecutivo si prescrive di norma in dieci anni.

Inoltre, le procedure esecutive devono essere limitate a quanto necessario per il recupero del credito e non deve esserci abuso nella scelta di questi provvedimenti.

Se in linea di principio il creditore può pignorare tutti i beni appartenenti al suo debitore, esistono tuttavia limitazioni sui beni che la legge dichiara impignorabili. È questo normalmente il caso degli assegni alimentari, dei beni mobili necessari alla vita quotidiana e al lavoro del debitore, degli oggetti indispensabili a una persona disabile, di alcuni redditi minimi e delle prestazioni familiari. Non possono inoltre essere pignorate da un conto bancario somme che superino il reddito minimo (reddito di solidarietà attiva) di una persona sola. Infine una retribuzione è di norma pignorabile solo entro i limiti stabiliti da un decreto che determina l'importo pignorabile in base all'ammontare della retribuzione e delle persone a carico del debitore.

In alcuni casi, l'imprenditore individuale beneficia peraltro di una particolare protezione della totalità o di parte del suo patrimonio.

Infine i provvedimenti esecutivi possono essere effettuati solo tra le ore 6 del mattino e le 21 di sera e non possono essere attuati la domenica e i giorni festivi, eccetto preventiva autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Anche i pignoramenti di importo inferiore a 535 EUR presso l'abitazione devono essere oggetto di una preventiva autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

Link collegati

Legifrance

[Il sito della *Chambre nationale des huissiers de justice* \(Camera nazionale degli ufficiali giudiziari\).](#)

Ultimo aggiornamento: 14/08/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.